

(N. 2371)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1957

Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, la Corte costituzionale ebbe a dichiarare, come è noto, la illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, « *salva peraltro la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione* ».

Ciò nella precipua e preliminare considerazione che, in una sede tanto autorevole, la Corte costituzionale ebbe a fare nel senso — pur riferendosi all'affermazione del diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione — di precisare come « la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell'esercizio di esso ». Aggiunge poi come « una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l'attività dell'individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili col perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per sè violazione o negazione del

diritto. E se pure si pensasse che da tale disciplina dell'esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente perchè possano coesistere nella ordinata convivenza civile ».

Affermò ancora solennemente la Corte essere evidentemente: « da escludere che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la tranquillità pubblica, ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati ».

Da ciò la successiva considerazione che, pur non ritenendosi più adeguato, per l'eccessiva sfera di discrezionalità rimessa agli organi del potere esecutivo, l'articolo 113 nel testo allora vigente, la Corte affermò nel senso che l'avvenuta dichiarazione di illegittimità « non implica che esse (norme) non possano essere sostituite da altre più adeguate le quali, senza

lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero enunciato nell'articolo 21 della Costituzione, ne regolino l'esercizio in modo da evitarne gli abusi anche in relazione alla espressa disposizione dettata nell'ultimo comma dello stesso articolo 21 e, in generale, per la prevenzione dei reati ».

Esprese infine il voto, la stessa Corte costituzionale, di essere: « desiderabile che una materia così delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con una disciplina adeguata ».

Tale esigenza era stata, peraltro, nel frattempo avvertita nella stessa sede parlamentare e, particolarmente, dal Senato della Repubblica, pendendo presso di esso già il disegno di legge che il Governo presentò nel 1953, recante modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento, esaminato congiuntamente ai progetti parlamentari senatore Terracini e senatore Picchiotti (Atti parlamentari Senato nn. 35, 254 e 400).

Cosicché, pendendo l'esame della materia presso la 1^a Commissione permanente affari interni del Senato, essa stessa, su conforme adesione del Governo, introdusse, nel testo della Commissione un'articolo 16 con il quale si provvedeva alla sostituzione del vecchio articolo 113 della legge di pubblica sicurezza, dichiarando, nella relazione presentata alla Presidenza del Senato il 6 giugno 1956, di aver ravvisato la necessità e l'opportunità di approvare « un nuovo testo di detti articoli in armonia con l'articolo 21 della Costituzione, sostituendo alla licenza il preavviso da darsi all'Autorità, determinando al tempo stesso i provvedimenti consentiti a garanzia della sicurezza, moralità, incolumità pubblica e disciplinando la impugnativa avverso tali provvedimenti ».

L'indirizzo approvato dalla Commissione affari interni del Senato corrispondeva del resto a quello già adottato nell'articolo 4 dello stesso testo, in sede di riforma dell'articolo 18 della legge di pubblica sicurezza sulle pubbliche riunioni, norma quest'ultima di massima corrispondente allo stesso progetto Terracini.

Intervenute, frattanto, le prime note sentenze della Corte costituzionale, il testo che il 6 giugno 1956 la Commissione affari interni

aveva presentato alla Presidenza dell'Assemblea del Senato venne da questa restituito alla Commissione stessa perché venisse riesaminato e nuovamente dibattuto alla stregua dei postulati e dei principi affermati in quelle sentenze.

A ciò provvede la Commissione, la quale, in data 1^o dicembre 1956 rassegnò nuova relazione e testo alla Presidenza del Senato confermando, nella fattispecie, la norma sostitutiva dell'articolo 113 come già approvata nel marzo precedente.

In questa successiva sede, la Commissione senatoriale ritenne di confermare il testo predisposto in sostituzione dell'articolo 113 con una precipua motivazione che si ritiene doveroso dover trascrivere, in quanto sottintende la perfetta armonia del testo rispetto ai precetti costituzionali e ai principi affermati dalla sentenza n. 1 della Corte costituzionale. La relazione infatti espone:

« La Corte, dichiarando la illegittimità dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del menzionato articolo, considerò che nel medesimo nessuna determinazione si rinviene nel senso di vincolare il potere dell'Autorità di pubblica sicurezza ivi previsto al fine di impedire fatti che siano costitutivi di reati, o che secondo ragionevoli previsioni potrebbero provarli: cosicché — osservo la Corte — alla detta Autorità vengono ad essere attribuiti poteri discrezionali illimitati, indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillità o di prevenzione di reati.

« La 1^a Commissione aveva avvertito per le stesse ragioni la illegittimità dell'articolo 113 del testo unico, e nel proporre un nuovo testo di detto articolo nel quale alla licenza subentra l'obbligo del preavviso da darsi all'autorità, intese subordinare gli eventuali divieti da parte di questa, ovvero le prescrizioni di modalità e di tempo, alla sussistenza di « comprovati motivi di sicurezza, moralità o incolumità pubblica ».

« Esiste dunque perfetta conformità di pensiero tra la pronuncia resa successivamente dalla Corte costituzionale e la risoluzione in anticipo adottata dalla 1^a Commissione nel modificare l'articolo 113 del testo unico.

« È inoltre da notare che la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte non si estende al 5^o comma dell'articolo 113.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto la Commissione ha ritenuto di poterlo ripristinare riproducendolo nel testo da essa formulato, con una dicitura più appropriata, facendone il penultimo comma del nuovo testo del tenore seguente: "Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dalle competenti autorità municipali, in conformità alle norme vigenti in materia" ».

L'argomento avrebbe quindi dovuto discutersi nel quadro generale del disegno di legge recante modifiche alla legge di pubblica sicurezza, disegno di legge sul quale già si è iniziato il dibattito in Assemblea del Senato, ma che è stato poi interrotto per il sopravvenire di altre più immediate esigenze parlamentari.

Ora, tale più completo e ampio provvedimento deve seguire un *iter* parlamentare ancora assai lungo ed è da temere che tale *iter* non possa concludersi, dovendo poi passare alla Camera dei deputati, prima della chiusura della presente legislatura.

Sussistono, al contrario, quelle ragioni di sollecitudine a provvedere in materia, già se-

gnalate dalla stessa Corte costituzionale, onde non lasciare carente di norme e di adeguata disciplina un settore così delicato ed importante per la tutela della sicurezza e della pubblica moralità.

Sorge quindi la necessità di far luogo alla presentazione di un immediato testo legislativo che, sulla base delle disposizioni già approvate dalla Commissione affari interni del Senato e nella identità dello stesso testo, adempia a tale dovere.

Del resto, già così si dovette fare, in quasi identiche circostanze o per urgenti necessità, con le note due leggi sulla disciplina dell'acquisto e cessione di armi e materie esplodenti (legge 22 dicembre 1956, n. 1452) e sulle misure di sicurezza nei riguardi delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità (legge 27 dicembre 1956, n. 1423).

Si confida pertanto che vorrà essere apprezzata la presente iniziativa legislativa ed essa possa essere confortata da un sollecito esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto per la stampa periodica, per la materia ecclesiastica e per quella elettorale, chiunque intende distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, deve darne preavviso alla competente Autorità di pubblica sicurezza, nei modi previsti dal presente articolo.

Il preavviso di cui al comma precedente deve essere ugualmente dato da chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, intende affiggere scritti o disegni o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico o, comunque, collocare iscrizioni, anche se lapidarie.

Il preavviso è dato mediante consegna, da effettuarsi almeno tre giorni prima della distribuzione, diffusione o affissione, al questore della Provincia o al dirigente del locale ufficio di pubblica sicurezza di tre esemplari dello stampato contenente lo scritto o disegno, con l'indicazione, in calce di ciascun esemplare, della persona che intende effettuare la distribuzione, diffusione o affissione. Qualora la riproduzione dello scritto o disegno sia fatta con mezzo diverso della stampa, i tre esemplari devono essere redatti col mezzo previsto per la medesima riproduzione e nella stesura definitiva, sempre che ciò sia possibile in relazione alla natura del mezzo, o, altrimenti, col mezzo più adatto. Negli stessi modi e nelle stesse forme, deve essere consegnato il testo delle iscrizioni da collocare, nonché delle comunicazioni da farsi mediante iscrizioni luminose ovvero con i mezzi acustici.

L'obbligo predetto non si applica agli scritti o disegni delle autorità o delle pubbliche amministrazioni e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o vendite all'incanto.

Il preavviso è necessario anche per affiggere giornali ovvero estratti o sommari di essi.

Con provvedimento da notificarsi a chi ha dato il preavviso, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza competente per territorio può, per comprovati motivi di sicurezza, moralità o incolumità pubblica, vietare in tutto o in parte la distribuzione, diffusione, affissione, comunicazione o collocazione, ovvero prescrivere modalità di tempo e di luogo per effettuarle.

Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere notificato ai presentatori dell'avviso entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'avviso stesso. Qualora, tuttavia, i motivi che determinano il divieto o la prescrizione di modalità insorgano o si manifestino successivamente al termine predetto, la notifica deve essere effettuata entro le dodici ore dal veri-

ficarsi o dal manifestarsi dei fatti o delle circostanze che hanno causato il divieto o la prescrizione.

Contro il provvedimento di cui ai due commi precedenti è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Prefetto, il quale provvede in via definitiva.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dalle competenti autorità municipali, in conformità alle norme vigenti in materia.

Gli avvisi, i manifesti ed ogni altra comunicazione effettuati senza l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, alla quale spetta, altresì, di impedire qualsiasi altra manifestazione che sia in contrasto con le norme medesime ».